

9. Azioni che possono creare condizioni di distorsione di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori; le azioni o misure che direttamente o indirettamente tornano di utilità per altre attività economiche dell'organizzazione di produttori sono finanziate proporzionalmente alla loro utilizzazione dai settori o prodotti oggetto del riconoscimento dell'organizzazione di produttori.
10. Materiale d'occasione, salvo in casi eccezionali e a condizioni che tale materiale non abbia già formato oggetto di un aiuto.
11. Investimenti in mezzi di trasporto per effettuare spedizioni nel quadro della commercializzazione o della distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori, fatta eccezione per gli investimenti relativi a mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.
12. Noleggio come alternativa all'investimento, salvo se giustificato economicamente; le spese di funzionamento del bene noleggiato.
13. Leasing, qualora il relativo importo superi il valore commerciale netto del bene; le spese inerenti al contratto di leasing (tasse, interessi, assicurazione, ecc.) e le spese di funzionamento; se la durata totale del contratto di leasing supera quella del programma operativo, gli importi delle rate pagate al di là della sua durata.
14. Promozione di singoli marchi commerciali, la promozione generica e/o la promozione di marchi collettivi non possono essere sovvenzionate qualora i messaggi pubblicitari comportino denominazioni geografiche diverse da quelle oggetto del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio<sup>(1)</sup>, a meno che dette denominazioni geografiche non risultino secondarie rispetto al messaggio principale e non siano riservate all'OP in questione.
15. Contratti di subappalto riguardanti azioni o spese indicate nel presente elenco.
16. Tasse e altre imposte nazionali, esclusi gli oneri inerenti ai salari.

---

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.